



Comune di Frassino
Provincia di Cuneo
Via San Rocco n. 4
tel. 0175/976926 fax. 0175976910 e-mail certificata
info@comune.frassino.cn.it

Prot. n. 1448

Frassino lì, 29.05.2020

ORDINANZA N. 9

OGGETTO: Misure integrative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune. – Ordinanza inerente la chiusura del parco giochi cittadino all'utenza.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- L'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 "misure urgenti per il contenimento del contagio", nonché la proroga al 13 aprile 2020 "dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante all'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio", nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei precedenti Decreti del 8,9,11,22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- Visti i Decreti e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.

Ritenuto che, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l'assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività ed in particolare, la necessità di prevenire e contenere il rischio di ulteriore contagio ed evitare assembramenti, in particolare, in luoghi pubblici;

Visti:

- gli art. 50 e 54 del D.lgs 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.;
- le normative di Legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria Locale in materia di igiene e Sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute e dalla Regione;

IL SINDACO ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, **la chiusura del PARCO GIOCHI di Via Vittorio Veneto;**

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Copia della presente viene trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri.

Frassino, 29 maggio 2020

IL SINDACO
(**ELLENA Roberto**)

